

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 49

Riunione del 27 maggio 2009

34.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- FABIO SALVATORE - n.q. Presidente p.t. ASD NOVENTA VOLLEY
- CANAZZA MANUEL - tesserato
- ASD NOVENTA VOLLEY -n.p.Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore
- Avv. Marco De Bonis - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal comportamento tenuto dai Sigg.ri Fabio Salvatore, Presidente del sodalizio ASD Noventa Volley, e Canazza Manuel, fisioterapista del medesimo sodalizio, durante ed al termine dell'incontro del campionato di serie B2/F del 28/02/2009 Ipag verde Bio Noventa Vs. S.Ile Ramonda Montecchio.

La Procura Federale, acquisito il Comunicato Ufficiale n. 21 del 05/03/2009 del GUF, contenente il provvedimento di sospensione cautelare dei suddetti tesserati in relazione ai fatti accaduti nel suddetto incontro ed acquisito il rapporto arbitrale, previa istruttoria del procedimento, deferiva, con relazione ex art. 72 R.G., il tesserato Fabio Salvatore *"Per avere, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art 17 Statuto Fipav e art. 19 RAT, nel corso del campionato serie B/2F Ipag verde Bio Noventa Vs. S.Ile Ramonda Montecchio del 28/02/09, ripetutamente ingiuriato il primo arbitro, nonché, per avere, a fine gara, colpito lo stesso con un pugno.*

Contestate le aggravanti di cui all'art. 49, lettere B e H R.G." nonché il tesserato Canazza Manuel: "Per avere, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art 17 Statuto Fipav e art. 19 RAT, al termine dell'incontro del campionato serie B/2F Ipag verde Bio Noventa Vs. S.Ile Ramonda Montecchio del 28/02/09, avvinghiato con un braccio il primo arbitro alla base del collo, trattenendolo a forza così da limitarne la libertà di movimento, desistendo da tale violento atteggiamento solo per l'intervento del secondo arbitro. Contestate le aggravanti di cui all'art. 49, lettere B e H R.G." ed in ultimo la ASD Noventa Volley a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55 R.G. per i fatti contestati al proprio Presidente ed al proprio tesserato.

Questa Commissione, dopo aver esaminato dettagliatamente la riproduzione video dell'incontro prodotta dalla difesa degli incolpati, ritiene che nella sostanza non siano stati smentiti i fatti contestati così come descritti nel referto arbitrale, che costituisce, in ogni caso, fonte primaria e privilegiata di prova, atteso che anche dalla riproduzione video si ricava una situazione di assoluta conflittualità ed aggressività nei confronti del primo arbitro dell'incontro.

In particolare, si evidenziano diversi profili di responsabilità sia a carico del Presidente, Sig. Fabio Salvatore, che del tesserato Manuel Canazza, anche in considerazione di quanto pacificamente ammesso da questi ultimi con le spontanee dichiarazioni rilasciate.

Il Presidente del sodalizio, infatti, poneva in essere una serie di comportamenti meritevoli di adeguata censura, laddove venivano profferite da quest'ultimo, durante l'incontro, nei confronti dell'arbitro, pesanti proteste ed ingiurie, comportamento questo accompagnato da un atteggiamento verosimilmente ostile.

Ancor più grave, il comportamento da questi tenuto al termine dell'incontro a prescindere da ogni sforzo interpretativo in ordine alla qualifica dell'aggressione operata nei confronti dell'arbitro, perché, in ogni caso, effettuata in un contesto palesemente aggressivo, violento, ingiurioso e minaccioso nel quale il Presidente del sodalizio è stato, comunque, protagonista.

./.

Proprio per la carica che riveste, il Presidente aveva, al contrario, il preciso obbligo di sedare gli animi in una situazione di assoluta conflittualità nei confronti dell'arbitro, anche in considerazione del ruolo di assoluto rilievo che questo assume nell'ambito della Fipav e di ogni singola manifestazione sportiva.

Venendo ora alla posizione del tesserato Canazza Manuel, si ritiene che il comportamento tenuto al termine dell'incontro, senza ombra di dubbio, sia da considerarsi aggressivo e minaccioso, atteso che emerge, incontestabilmente dalla riproduzione video esaminata e dalla documentazione in atti, che l'incolpato, benché non vedente, abbia avvinghiato sulla base del collo l'arbitro trascinandolo e limitandone, con fare intimidatorio, la libertà di movimento. Tale gesto viene considerato come oggettivamente violento ed assolutamente degno di adeguata sanzione disciplinare.

L'affermazione di responsabilità in capo al Sig. Fabio Salvatore ed al Sig. Fabio Canazza, comporta la conseguente sanzione a carico della Soc. ASD Noventa Volley ex art. 55, comma 3 lett. b) R.G.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Fabio Salvatore la sanzione della sospensione da ogni attività federale, compreso il presofferto, di mesi dieci.

Delibera, altresì, di infliggere a carico del tesserato Manuel Canazza la sanzione della sospensione da ogni attività federale, compreso il presofferto, di mesi otto.

Delibera di infliggere a carico del sodalizio ASD Noventa Volley, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa di €. 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Affisso il 12 giugno 2009

F.to Il Vice Presidente
Avv. Thomas Martone